

Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle), RS 916.310

1 Situazione iniziale

Per attuare la «Strategia sull'allevamento 2030», la mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene» e il postulato 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna», con il pacchetto di ordinanze agricole 2022, il Consiglio federale ha proposto di introdurre, dal 1° gennaio 2023, i contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», con un importo massimo annuo di 4 milioni di franchi a carico dei contributi per misure zootecniche. A tal fine, è stato effettuato un trasferimento di 3,15 milioni di franchi dai contributi per misure zootecniche a quelli per la conservazione. Inoltre, i fondi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes sono stati integrati nei nuovi contributi per la conservazione.

Il Parlamento ha incrementato il credito Coltivazione di piante e allevamento di animali di 3,9 milioni di franchi nel preventivo del 2023. I fondi supplementari vengono impiegati a favore della conservazione di razze di animali da reddito indigene.

L'OAlle viene adeguata in base alla decisione del Parlamento. L'ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2023.

2 Sintesi delle principali modifiche

Con l'attuazione della decisione del Parlamento, nel 2023 è possibile compensare il trasferimento di 3,15 milioni di franchi dai contributi per misure zootecniche a quelli per la conservazione.

L'importo restante di 0,75 milioni di franchi viene destinato a tempo indeterminato ai contributi per la conservazione, il cui importo massimo viene aumentato, dunque, in modo permanente a 4,75 milioni di franchi all'anno. I fondi supplementari vengono impiegati per incrementare i contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «minacciate». Se il Parlamento non approva un nuovo aumento del credito Coltivazione di piante e allevamento di animali per il 2024 e gli anni successivi, dal 2024 si dovrà fare a meno di 3,9 milioni di franchi per i contributi per misure zootecniche. Il trasferimento di 3,15 milioni dai contributi per misure zootecniche non sarà più compensato e il trasferimento permanente di 0,75 milioni di franchi a favore dei contributi per la conservazione dovrà essere finanziato a scapito dei contributi per misure zootecniche.

Inoltre, vengono apportate delle modifiche nell'ambito delle soglie d'ingresso per poter beneficiare di contributi per la conservazione di una razza onde garantire che i fondi siano utilizzati il più efficacemente possibile.

3 Commento ai singoli articoli

Articolo 23c capoversi 1, 3 e 4

L'importo massimo dei contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» è aumentato da 4 a 4,75 milioni di franchi all'anno (cpv. 1).

I fondi supplementari vengono impiegati per incrementare i contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «minacciate». Non è previsto, invece, alcun incremento di quelli per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico», perché sono già fissati a un livello che permette di creare un incentivo alla detenzione e all'allevamento di animali di tali razze.

In virtù della vigente OAlle (stato 1.1.2023), per le razze il cui stato è «minacciate» viene versato un contributo per la conservazione pari a 328 franchi per unità di bestiame grosso (UBG) per animale maschio e a 164 franchi per UBG per animale femmina. L'aliquota di contributo per UBG viene aumentata a 470 franchi per animale maschio e a 235 franchi per animale femmina. Visto che ai fini della selezione di conservazione di una razza è importante impiegare un gran numero di riproduttori

maschi diversi, l'aliquota per UBG per animale maschio continuerà a essere il doppio di quella per animale femmina. I contributi specifici per specie e sesso per singolo animale di cui al capoverso 3 vengono aumentati di conseguenza utilizzando i corrispondenti coefficienti UBG.

Anche al capoverso 4 viene indicato l'importo massimo annuo maggiorato dei contributi per la conservazione.

Articolo 23d capoverso 4

Al capoverso 4 viene eliminato il passaggio «che adempiono le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2», inserito per errore. Le soglie d'ingresso vano intese come uno strumento semplice per controllare l'efficacia e garantire che il livello dei contributi per la conservazione delle razze svizzere con popolazioni esigue sia tale da poter dare risultati. Se i fondi dovessero essere distribuiti anche alle popolazioni numerose minacciate, l'importo dei contributi per la conservazione sarebbe così basso da non garantire alcun effetto sulla popolazione zootecnica.

La modifica comporta che tre razze numericamente più grandi non rientrano tra quelle che possono beneficiare dei contributi dall'inizio del periodo di riferimento, il 1° giugno 2023, conformemente all'OAlle in vigore dal 1° gennaio 2023. Il corrispondente periodo di riferimento per i contributi non è ancora iniziato. Il primo versamento dei contributi per la conservazione sarà infatti effettuato soltanto nel 2024 al termine del primo periodo di riferimento, il 31 maggio 2024, con fondi iscritti nel preventivo del 2023.

Le esigenze poste a un animale iscritto nel libro genealogico sono fissate dall'articolo 22 capoversi 6 e 7 OAlle. Queste esigenze si applicano anche per l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico nel quadro delle soglie d'ingresso per poter beneficiare dei contributi per la conservazione. Per le specie bovina, suina, ovina e caprina viene dichiarato applicabile l'articolo 22 capoversi 6 e 7 (art. 23d cpv. 4 lett. a–d) e per la specie equina l'articolo 22 capoversi 6 e 7 lettera a (art. 23d cpv. 4 lett. a–c).

Le soglie d'ingresso al capoverso 4 sono ulteriormente semplificate, optando per una formulazione che raggruppa tutte le specie animali. Per tutte le razze delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» si applica una soglia d'ingresso di 10 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico. Per tutte le razze delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «minacciate» si applica una soglia d'ingresso di 7500 animali femmina iscritti nel libro genealogico.

4 Ripercussioni

4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse umane della Confederazione. Il Parlamento ha deciso di aumentare il credito Coltivazione di piante e allevamento di animali nel preventivo del 2023 a favore della conservazione delle razze svizzere di animali da reddito, incrementando l'importo massimo. L'aumento non è stato incluso nel piano finanziario per gli anni 2024–2026. Ciò significa che dal 2024 il trasferimento di 3,15 milioni di franchi dai contributi per misure zootecniche non viene più compensato, se il Parlamento non approva un nuovo aumento del credito Coltivazione di piante e allevamento di animali per il 2024 e gli anni successivi.

4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni.

4.3 Economia

L'incremento del contributo massimo annuo per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «minacciate» e l'aumento delle aliquote del contributo per animale di razze svizzere il cui stato è «minacciate» hanno ripercussioni sull'economia. Le modifiche proposte sono tese a conservare e pro-

muovere la biodiversità in termini di risorse zoogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. La funzione e la produttività dei sistemi alimentari e quindi anche la produzione di alimenti animali e vegetali sono influenzate in modo significativo dalla biodiversità esistente.

4.4 Ambiente

L'incremento del contributo massimo annuo per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «minacciate» e l'aumento delle aliquote del contributo per animale di razze svizzere il cui stato è «minacciate» hanno ripercussioni sull'ambiente. Le modifiche proposte sono tese a conservare e promuovere la biodiversità in termini di risorse zoogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

5 Rapporto con il diritto internazionale

Il 21 novembre 1994 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (RS 0.451.43), impegnandosi a livello internazionale per la conservazione delle razze di animali da reddito autoctone. Con l'incremento dei contributi per le razze svizzere il cui stato è «minacciate» la Svizzera adempie tale impegno.

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare con l'allegato 11 appendice 4 dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (RS 0.916.026.81). Sono così garantite l'equivalenza con il diritto europeo in materia di allevamento e la continuità del commercio con l'UE di animali da allevamento e di materiale zootecnico.

6 Entrata in vigore

Il Parlamento ha deciso di incrementare il credito Coltivazione di piante e allevamento di animali di 3,9 milioni di franchi nel preventivo del 2023. Pertanto le conseguenti modifiche entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2023.

Le condizioni (base legale, interesse pubblico, nessuna disparità, nessun'ingerenza nei diritti acquisiti) per l'entrata in vigore delle modifiche con effetto retroattivo sono inoltre adempiute per i seguenti motivi:

- la retroattività è disciplinata espressamente nell'OAlle con l'entrata in vigore retroattiva delle disposizioni riviste. Pertanto la prima condizione di ammissibilità per un'entrata in vigore con effetto retroattivo (favorevole) è adempiuta;
- la Svizzera è impegnata a livello internazionale per la conservazione di razze di animali da reddito indigene. Siccome l'interesse pubblico è notevole tale obbligo va adempiuto al più presto. L'aumento a breve termine dei fondi deciso dal Parlamento giustifica l'entrata in vigore retroattiva delle modifiche pertinenti nell'ambito dei contributi per la conservazione;
- l'entrata in vigore retroattiva delle modifiche dell'OAlle non comporta disparità, perché le modifiche vengono applicate a tutti prima dell'inizio del primo periodo di riferimento dei nuovi contributi di conservazione;
- le modifiche non tangono i diritti acquisiti.

7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 141 segg., 147a e 177 LAgr.